



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su questione di massima di particolare importanza - ricorso R.G. n. 9448/2010 (Rif. foglietto 115/2012)

Rel. n. 114

Roma, 14 giugno 2012

Oggetto: PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento danni - Sussistenza - Estinzione del procedimento penale per morte dell'imputato - Nuova decorrenza del termine di prescrizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza penale o dalla data della morte del reo - Questione di massima di particolare importanza.

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento danni - Sussistenza - Estinzione del procedimento penale per morte dell'imputato - Nuova decorrenza del termine di prescrizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza penale o dalla data della morte del reo - Questione di massima di particolare importanza.

SOMMARIO:

- 1.- Il ricorso R.G. n. 9448/2010 e l'ordinanza interlocutoria 19 marzo 2012, n. 4362 della Terza Sezione Civile.
- 2.- Orientamenti sull'art. 2943, comma terzo, cod. Civ., con particolare riferimento all'ipotesi dell'estinzione del reato per morte del reo.
- 3.- Gli effetti della morte dell'imputato sul rapporto processuale civile accessorio al processo penale.
- 4.- Considerazioni conclusive.

1.- Il ricorso R.G. n. 9448/2010 e l'ordinanza interlocutoria 19 marzo 2012, n. 4362 della Terza Sezione Civile.

GIANCARLO BOSCO, in proprio e quale erede di Maria Rosa Muollo, nonché procuratore speciale di Vincenzo Bosco (eredi di Antonio Bosco, deceduto nel sinistro stradale attribuito ad irregolare condotta di guida del conducente dell'autocarro antagonista Nicola Vitiello), ha impugnato per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza, depositata l'11 settembre 2009, con la quale, riformando quella di primo grado e in accoglimento dell'appello della Compagnia assicuratrice, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni dal primo proposta per prescrizione del relativo diritto. Secondo la Corte napoletana, il caso in esame va regolato sulla base dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., in relazione all'ipotesi in cui il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione diversa da quella biennale di cui al comma secondo, questa applicandosi anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi (nel secondo, per quel che interessa) con decorrenza dalla data di estinzione del reato.

Per la morte di Antonio Bosco fu instaurato procedimento penale per omicidio colposo a carico del conducente dell'autocarro, procedimento nel quale gli eredi della vittima si costituirono parte civile il 15 marzo 1985; pendente il processo d'appello, l'imputato morì e la Corte di Appello dichiarò l'estinzione del reato per morte del reo con sentenza 25 marzo 1994. Secondo la Corte di Napoli, il Tribunale di Benevento aveva correttamente argomentato che la costituzione di parte civile nel processo penale era idonea ad interrompere il decorso della prescrizione; tuttavia, non altrettanto correttamente - sempre secondo i giudici dell'appello - il Tribunale aveva ritenuto che tale principio, contro la lettera della legge, operasse anche nel caso in cui il reato fosse estinto per morte del reo. In tal caso, essendo la morte del reo un fatto operante ipso iure, la prescrizione biennale di cui all'art. 2947, secondo comma, cod. civ., rivive e decorre dalla data di estinzione del reato, che si identifica con la data della morte del reo, indipendentemente dalla conseguenza giuridica della morte posta a base del provvedimento giurisdizionale che definisce il processo. Nel caso in esame, con il decesso dell'imputato in data 20 febbraio 1993, il reato ebbe ad estinguersi automaticamente, benché la declaratoria di estinzione sia stata assunta successivamente. Entro il 20 febbraio 1995 gli eredi Bosco erano, quindi, tenuti ad interrompere la prescrizione biennale del diritto, mentre hanno provveduto a tanto solo con raccomandata ricevuta l'8 marzo 1996.

Il ricorrente deduce:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2943, commi primo e secondo cod. civ., art. 2945, comma secondo, cod. civ., art. 2947, comma terzo, cod. civ., nonché degli artt. 22, 23, 24, 25, 91, 92, 102 cod. proc. pen. del 1930, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per non avere la Corte d'Appello tenuto presente che la costituzione di parte civile, effettuabile secondo il cod. proc. pen. del 1930 fin dall'istruzione, aveva il potere di far verificare il c.d. effetto interruttivo - sospensivo "permanente" della

prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide il processo in cui è stata spiegata.

2. Illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., chiedendo che la S.C., in caso di rigetto dell'interpretazione sostenuta nel primo motivo, verifichi la sussistenza dei presupposti per rimettere alla Corte Costituzionale la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. correlata alla disciplina ordinaria derivante dall'interpretazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nel senso che il termine di prescrizione biennale per l'esercizio dell'azione civile in sede propria per ottenere il risarcimento del danno subito in un incidente stradale decorre - anche in caso di costituzione di parte civile del danneggiato o dei suoi stretti congiunti, eredi ed aventi causa - non già dall'effettiva conoscenza del fatto estintivo (morte del reo) ma dal momento in cui esso si verifica.

La Compagnia assicuratrice resiste con controricorso nel quale propone anche ricorso incidentale.

Con ordinanza 19 marzo 2012, n. 4362, la Terza Sezione Civile, ritenendo che la decisione del ricorso implichi la soluzione di una questione di massima di particolare importanza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. L'ordinanza interlocutoria evidenzia come la particolare importanza della questione risieda nella circostanza che la giurisprudenza costituzionale invocata dallo stesso ricorrente si fonda su una "lettura" sistematica dell'ultima parte dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., che la consolidata giurisprudenza di legittimità risulta aver riservato ad una causa estintiva del reato - l'amnistia - diversa dalla prescrizione, ma diversa anche dalla morte del reo, ricorrendo la quale la S.C. ritiene che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli derivante da illecito considerato dalla legge come reato ricominci a decorrere fin dalla data della morte del danneggiante (e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'azione), anche nell'ipotesi in cui il danneggiato si sia ritualmente costituito parte civile nel processo penale.

Come ricorda l'ordinanza 19 marzo 2012, n. 4362, la Corte costituzionale ha affermato che "non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2947 cod. civ., comma 3, nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di estinzione del reato il termine prescrizione stabilito ai primi due commi dello stesso articolo. La disposizione in esame nel disciplinare il modo di essere e di operare della prescrizione, del quale la decorrenza del termine è una delle manifestazioni, attiene all'estinzione del diritto soggettivo non alla tutela giurisdizionale, operando la prescrizione sul terreno sostanziale del diritto non su quello della sua protezione processuale" (Corte Cost., 30 giugno 1988, n. 732). La Corte Costituzionale ha aggiunto in motivazione che "la parte lesa è comunque efficacemente tutelata dalla possibilità di partecipare al procedimento penale costituendosi parte civile, così da porsi al riparo da ogni effetto sfavorevole. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il rapporto processuale instaurato con l'esercizio dell'azione civile nell'ambito del procedimento penale non si estingue ma

perviene ad un normale esaurimento con una pronuncia implicita di non luogo a decidere per essere venuta meno la *potestas iudicandi* del giudice penale, a norma dell'art. 23 cod. proc. pen. del 1930; resta quindi fermo, in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, l'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile, e la prescrizione non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato di non doversi procedere a causa della estinzione del reato”.

L'ordinanza interlocutoria pone in evidenza come l'orientamento giurisprudenziale cui faceva riferimento la Corte Costituzionale non si riferisse, però, a tutte le cause di estinzione del reato, restando infatti esclusa l'ipotesi di estinzione del medesimo per morte dell'imputato avente effetti, come già detto, automatici ed immediati [esplicitamente in tal senso, Cass. sez. 3, Sentenza n. 7058 del 28/07/1997 (Rv. 506316), infra]. E', infatti, con esplicito riferimento all'ammnistia che la S.C. ha costantemente ribadito la tesi secondo cui, quando vi sia stata costituzione di parte civile nel giudizio penale, la domanda, contenuta nella dichiarazione di costituzione di parte civile, determina l'interruzione permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento per tutta la durata del procedimento penale, e toglie valore al periodo di tempo già decorso, facendo ricominciare *ex nunc* il termine di prescrizione, dopo il passaggio della sentenza penale in cosa giudicata [Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19741 del 27/09/2011 (Rv. 619351); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9942 del 08/10/1998 (Rv. 519510); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6049 del 17/06/1998 (Rv. 516553), nonché precedenti conformi].

Ricorda l'ordinanza 19 marzo 2012, n. 4362, come la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione, conseguente alla costituzione di parte civile nel processo penale, sia riconosciuta dalla S.C. anche allorché il reato si estingua per prescrizione, sostenendosi che l'ultima parte del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. vada interpretata nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., avendo tale effetto interruttivo sempre carattere permanente, tale da protrarsi per tutta la durata del processo; di tal che, in caso di estinzione del reato per prescrizione, l'effetto interruttivo cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo [Cass. Sez. 3, Sentenza n. 872 del 17/01/2008 (Rv. 601457)]. Siffatta permanenza dell'effetto interruttivo non viene, per contro, ravvisata dalla S.C. allorché il reato si estingua per morte del reo (danneggiante), ritenendosi qui prevalente il sopravvenuto difetto di *potestas iudicandi* del giudice penale rispetto al fatto-reato, il quale si realizza al solo verificarsi della causa estintiva, a prescindere dalla dichiarazione giudiziale del suo avvenimento. Ciò perché, si sostiene, sin dal giorno della verifica dell'evento morte, il danneggiato consegue la certezza giuridica della inaccoglibilità assoluta della domanda risarcitoria proposta in sede penale, con la conseguenza che fin dalla data

del decesso del danneggiante (e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza penale dichiarativa della improcedibilità dell'azione), il termine prescrizione debba ricominciare a decorrere a tutti gli effetti (cfr. citata Cass. sez. 3, Sentenza n. 7058 del 28/07/1997 (Rv. 506316) e precedenti conformi).

L'ordinanza interlocutoria n. 4362 del 2012 dubita della "tenuta" dell'orientamento riportato, alla luce delle seguenti argomentazioni:

I: sia l'amnistia che la morte del reo sono entrambe cause estintive del reato;

II: rispetto ad entrambe, quindi, la pronuncia da parte del giudice dell'improcedibilità, per estinzione del reato, assume carattere esclusivamente dichiarativo;

III: data la comunanza di situazioni, deve valutarsi la ragionevolezza del trattamento differenziato, relativo all'efficacia riconosciuta all'interruzione del decorso del termine di prescrizione derivante dalla costituzione di parte civile nel processo penale, fino all'accertamento, con sentenza irrevocabile, dell'estinzione del reato;

IV: può ritenersi sussistente in entrambe le situazioni la medesima esigenza di tutelare -nel rispetto del principio di certezza del diritto ed in bilanciamento con la brevità intrinseca del termine biennale, così stabilito per consentire al convenuto di essere messo in grado di poter efficacemente vincere la presunzione di colpa sancita nell'art. 2054 cod. civ., comma 1- il diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia (art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE; art. 24 Cost.);

V: anche nel caso in cui l'estinzione del reato dipenda dalla morte del reo, non si può escludere che il danneggiato, solo dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale che dichiara, con effetto definitivo, l'estinzione del reato, sia tenuto ad osservare la prescrizione biennale, avendo, sino a quella data, fatto legittimamente affidamento sulla conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile e perciò, su una diversa situazione che gli assicurava la salvaguardia del proprio diritto (argomento desumibile da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13832 del 09/06/2010 (Rv. 613319));

VI: ove una siffatta tutela non apparisse accordabile, per effetto di un'interpretazione sistematica dell'art. 2947, terzo comma, in relazione agli artt. 2943 e 2945, cod. civ. ed orientata alla tutela degli indicati diritti fondamentali, alla medesima esigenza si potrebbe corrispondere attraverso una delibazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in ricorso.

2.- Orientamenti sull'art. 2943, comma terzo, cod. civ., con particolare riferimento all'ipotesi dell'estinzione del reato per morte del reo.

Il comma primo dell'art. 2943 cod. civ., secondo cui la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, va posto in relazione con il secondo comma dell'art. 2945 cod. civ., secondo cui l'interruzione della prescrizione, operata con domanda giudiziale, ha effetti permanenti fino alla definizione del giudizio. In tal senso, certamente la costituzione di parte civile nel processo penale, ai sensi del combinato disposto delle due menzionate norme, ha effetto interruttivo del credito al risarcimento del danno, che permane fino al momento in cui il giudizio

penale venga definito con sentenza irrevocabile, anche se la sentenza dichiara l'estinzione del reato: pure in tal caso l'effetto interruttivo permane fino al passaggio in giudicato della sentenza, e non già fino al momento in cui si è verificata la causa estintiva del reato (così, in senso generale, F- ROSELLI, P. VITUCCI, *La prescrizione e la decadenza*, in *Tratt. Dir. Priv.* diretto da P. Rescigno, vol. 20, Tutela dei diritti, t. 2, Torino 1998, 535).

E' innegabile che quel che ha di caratteristico l'interruzione della prescrizione per domanda giudiziale, rispetto all'interruzione di carattere istantaneo data dall'atto di costituzione in mora e dal riconoscimento, è proprio l'effetto di carattere permanente che si protrae per tutta la durata del processo, fino al passaggio in giudicato del provvedimento che lo definisca (G. SCARPELLO, G. AZZARITI, *Della prescrizione*, in *Comm. cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, IV, 1964, 272). Su tali premesse, può subito osservarsi come la tesi, oggetto dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, secondo cui, nel caso di estinzione del reato per morte del reo, la prescrizione del diritto al risarcimento in favore delle vittime civili comincia a decorrere proprio dalla data della morte, e non dalla data della sentenza che dichiara l'estinzione del reato, sembra in verità perseguire una soluzione mediana, fra quella estrema, e sicuramente *contra legem*, che porterebbe negare l'effetto interruttivo della costituzione di parte civile caduta in perenzione per effetto della morte dell'imputato, e l'altra, che sarebbe invece coerente con le soluzioni proposte per le altre cause di estinzione del reato, secondo cui l'effetto interruttivo dovrebbe, piuttosto, permanere fino al passaggio in giudicato della sentenza ricognitiva della causa estintiva. Neppure l'orientamento prevalente esaurisce l'efficacia interruttiva della costituzione di parte civile, in caso di morte del reo, alla data dell'atto (in guisa che da questa stessa data inizi il nuovo periodo di prescrizione), ma contiene l'interruzione, che si sarebbe altrimenti protratta sino alla definizione del giudizio penale, al momento stesso del verificarsi della vicenda estintiva del reato.

Secondo l'art. 150 cod. pen., la morte del reo intervenuta prima della condanna estingue il reato.

Si ritiene, in proposito, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, decorre, nell'ipotesi che il reato si sia estinto per morte dell'imputato, dalla data della morte di questo e non dalla data in cui la parte offesa abbia avuto effettiva conoscenza dell'evento della morte quale fatto estintivo dell'azione penale, né da quella di emissione del provvedimento con cui il giudice abbia dichiarato l'estinzione del reato, essendo in proposito del tutto irrilevante l'incertezza sulla responsabilità del defunto imputato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2245 del 29/10/1970 (Rv. 348403); in precedenza, Cass., Sez. U., 12 marzo 1960, n. 494; cfr. A.M. GAMBINO, A. IANNACCONE, E. MINERVINI, F. ROSELLI, S. RUPERTO SAVERIO, *La prescrizione*, in *Comm. Cod. civ.* diretto da P. Schlesinger, t. 2, Milano 1999, 166-167; G. MOLFESE, *Prescrizione e decadenza*, Milano 2009, 517).

Come già ricordato, la Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1988, n. 732 (in *Giur. cost.* 1988, I, 3340), affermò che non contrasta con gli artt. 3 e 24 cost. l'art. 2947, terzo comma, cod. civ., secondo cui, in caso di morte del reo, il termine di

prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato inizia a decorrere dal giorno del detto decesso, a prescindere dalla conoscenza del danneggiato. La Corte ribadì al riguardo che, allorquando sia fissato un termine per il compimento di un atto, la cui omissione importi un pregiudizio per una situazione soggettiva giuridicamente tutelata, nella garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione è ricompresa la conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso; ritenne tuttavia che la norma denunciata garantisca la possibilità per il danneggiato di tutelare il proprio diritto al risarcimento del danno, grazie alla previsione del termine generale biennale decorrente dal giorno in cui l'evento lesivo si è verificato, dato di riferimento che il danneggiato può facilmente tener presente al fine di vigilare sui propri interessi. In particolare, l'art. 2947, terzo comma, cod. civ. veniva censurato con riguardo al pregiudizio che potrebbe subire il danneggiato, il quale abbia scelto di rimanere in attesa della definizione del procedimento penale, nel caso che questo si concluda con sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per morte dell'imputato, ed egli non abbia conosciuto il momento di tale evento da cui decorre il termine di prescrizione.

Avvisava la Corte Costituzionale che la norma, secondo quanto già osservato nella sentenza n. 116 del 1972, pone implicitamente alla parte lesa un onere di diligenza, dandole carico di seguire il corso del procedimento penale che si inizia riguardo al fatto lesivo; siffatto onere può comprendere, non solo l'accertamento circa l'emanazione di una pronuncia giudiziale, ma anche la periodica verifica dell'“esistenza in vita” dell'imputato, attività questa che, in quanto normalmente esperibile presso gli uffici di stato civile, non può dirsi talmente gravosa da confliggere con l'articolo 24 della Costituzione. La Corte costituzionale era, tuttavia, rassicurata dalla convinzione che *“la parte lesa è comunque efficacemente tutelata dalla possibilità di partecipare al procedimento penale costituendosi parte civile, così da porsi al riparo da ogni effetto sfavorevole”*, giacché, in tale evenienza, *“resta quindi fermo, in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, l'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile, e la prescrizione non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato di non doversi procedere a causa della estinzione del reato”*.

Emblematica dell'orientamento posto in discussione dall'ordinanza interlocutoria n. 4362 del 2012 è Cass. sez. 3, Sentenza n. 7058 del 28/07/1997 (Rv. 506316) (**allegato 1**). Si sosteneva nella motivazione di questa pronuncia che, dagli artt. 2943 e 2945 cod. civ., si evince il principio che la proposizione di una domanda giudiziale ha effetto interruttivo a carattere permanente solo se e finché la domanda medesima possa essere oggetto del pieno potere decisionale del giudice, ed eventualmente sia suscettibile di accoglimento. La previsione legislativa della protrazione dell'effetto interruttivo “fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” avrebbe per presupposto che per tutto questo tempo la controversia resti suscettibile di uno qualsiasi dei molteplici esiti previsti dall'ordinamento. Laddove, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, la morte dell'imputato costituisce un evento idoneo a far venir meno con effetto diretto ed automatico (operante, cioè, *ex se*, indipendentemente da una decisione sul punto) tale pieno potere decisionale, fino a ridurlo in un ambito obbligato estremamente ristretto (declaratoria dell'estinzione del

reato ovvero assoluzione *ex art.* 152 vecchio cod. proc. pen.; sentenza di non luogo a procedere *ex art.* 425, di assoluzione *ex art.* 530 o di non doversi procedere *ex art.* 531 - o anche art. 129 - del cod. proc. pen. vigente), escludendo, comunque, con certezza ogni possibilità di accoglimento della domanda proposta con la costituzione di parte civile. In tal caso, perciò, l'effetto interruttivo permanente non avrebbe più giustificazione: a seguito della morte dell'imputato, il danneggiato ha perso ormai definitivamente con assoluta immediatezza e certezza la possibilità di ottenere nel giudizio penale il riconoscimento del proprio diritto. Non vi sarebbe, pertanto, alcun motivo per ritenere sussistente l'effetto interruttivo permanente sino al passaggio in giudicato di una decisione dall'esito (per ciò che concerne la domanda in questione) ormai scontato. Si conclude, quindi, che in tal caso si debba avere per prodotta un'interruzione ad effetto meramente istantaneo, alla data della costituzione di parte civile. Non appena interviene la morte dell'imputato il danneggiato vede la propria domanda proposta nel procedimento penale divenire con assoluta certezza inaccoglibile; da questo momento pertanto, anche se continua formalmente ad avere pendente detta domanda nel procedimento penale, cessa di tutelare in modo giuridicamente efficace il proprio diritto; inizia, così, quello stato di inerzia del titolare del diritto che costituisce il fondamento dell'istituto della prescrizione. Siffatta certa inaccoglibilità della domanda nel processo penale costituisce, a dire sempre di Cass. n. 7058 del 1997, una situazione assimilabile a quella che si verifica nel caso di domanda proposta in un processo civile che si estingue, nel senso che nel procedimento civile dal momento dell'estinzione del medesimo e nel procedimento penale dal momento della morte predetta, diviene certa l'impossibilità di accoglimento della domanda. Ciò renderebbe giustificato, anche sulla base di una interpretazione analogica del terzo comma dell'art. 2945 C.C., che l'effetto interruttivo debba essere istantaneo pure nel caso di costituzione di parte civile seguita da morte dell'imputato: infatti, nel caso dell'estinzione del procedimento civile sussiste inerzia del titolare del diritto che non ha compiuto l'attività processuale necessaria per fare proseguire il giudizio, e nel caso in questione sussiste parimenti tale inerzia, in quanto detto titolare, vista l'inutilità di proseguire l'azione civile nel processo penale, ha omesso di iniziare immediatamente l'azione in sede civile. Cass. n. 7058/1997 replicava pure che la sentenza n. 732/1988 della Corte Costituzionale fosse viziata da un eccesso di generalizzazione, nel senso che il filone giurisprudenziale al quale essa faceva riferimento non si riferisce a tutte le cause di estinzione del reato, restando, infatti, esclusa l'ipotesi di estinzione del medesimo per morte dell'imputato. Infondata sembrava alla S.C., in tale pronuncia, l'ipotesi di violazione dell'art. 24 della Costituzione, giacché, come ricordato dalla stessa Corte Costituzionale, l'art. 2947 C.C. pone implicitamente alla parte lesa un onere di diligenza, dandole carico di seguire il corso del procedimento penale.

Cass., sez. 3, Sentenza n. 13276 del 07/12/1999 (Rv 531935) (**allegato 2**) chiari altresì che la costituzione di parte civile nei confronti di persona defunta, verso la quale nessun diritto può essere direttamente fatto valere, è del tutto priva di qualsiasi effetto, e dunque inidonea anche ai fini dell'interruzione del corso prescrizione biennale previsto dall'art. 2947, terzo comma, cod. civ., decorrente comunque dalla

data della morte del reo e non da quella della sentenza dichiarativa della estinzione del reato.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15511 del 06/12/2000 (Rv. 542502) (**allegato 3**), confermando Cass. 18 ottobre 1980 n. 5616, sostenne che, in ipotesi di costituzione di parte civile per il risarcimento del danno contro due imputati, il sopravvenuto decesso di uno di questi, comportando il venire meno nei suoi confronti di ogni potere decisionale del giudice penale, implica, nei riguardi degli eredi del defunto, che la costituzione stessa spiega effetti interruttivi soltanto istantanei in ordine alla prescrizione del credito risarcitorio (art. 2945, terzo comma, cod. civ.), ma non osta a che il creditore, in relazione alla prosecuzione del processo a carico dell'altro imputato, continui a beneficiare degli effetti permanenti dell'interruzione della prescrizione medesima (soltanto) verso quest'ultimo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale (art. 2945, secondo comma, cod. civ.).

Da ciò facendo conseguire che, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso contro i suddetti eredi, il creditore, previo accertamento del carattere solidale del debito dei due coimputati, può invocare l'estensione degli indicati effetti permanenti dell'interruzione della prescrizione anche nei confronti di tali eredi, tenuto conto che il principio fissato dall'art. 1310, primo comma, cod. civ. trova applicazione pure nel caso in cui la domanda giudiziale sia proposta contro entrambi i coobbligati, ma non venga proseguita nei confronti di uno di costoro, per estinzione nei suoi riguardi del processo civile, ovvero, per cessazione degli effetti della costituzione di parte civile nel processo penale, a seguito di estinzione del reato per morte dell'imputato (Cass. 23 aprile 1982, n. 2534).

L'interpretazione che si è definita del tutto prevalente discendeva già da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 26/03/1990 (Rv. 466147) (**allegato 4**), per la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, decorre, con riguardo all'azione promossa nei confronti degli eredi del conducente che sia deceduto, dalla data stessa della morte e non da quella in cui la parte offesa o danneggiata abbia avuto effettiva conoscenza della morte quale fatto estintivo dell'azione penale (la quale opera *ex se* indipendentemente dal provvedimento del giudice che la dichiara), senza che su tale effetto estintivo possa incidere la circostanza che la responsabilità del conducente deceduto sia emersa dalla sentenza di assoluzione di altro conducente coinvolto nell'incidente; ed, ancora, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4665 del 08/11/1989 (Rv. 464097) (**allegato 5**), per la quale il diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli, quante volte il fatto è considerato dalla legge come reato, ma il reato stesso si estingua per la morte del suo autore, si prescrive per il decorso d'un biennio dalla morte e non dalla data in cui la parte offesa abbia avuto conoscenza dell'evento morte e neppure da quella di emissione del provvedimento del giudice che dichiara estinto il reato, mentre a nulla rileva l'incertezza sulla responsabilità dell'imputato; come, ulteriormente, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 25/11/1988 (Rv. 460676).

La più recente riaffermazione dell'orientamento contrastato dall'ordinanza interlocutoria n. 4362 del 2012 si ha con Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25126 del

13/12/2010 (Rv. 615060) (**allegato 6**), la quale osservava come dall'art. 2947 cod. civ. emerga un duplice regime giuridico: sempre si applica al credito, quando il fatto causativo è anche reato, il termine di prescrizione più lungo, sicché opera quello della prescrizione penale se è di durata maggiore, per evitare di estinguere un reato entro un termine e le conseguenze civilistiche entro un altro. Quando, tuttavia, il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la predetta "ratio". In tal caso si applica il termine civilistico, omogeneo alla natura della controversia, ma il suo *dies a quo*, in considerazione della natura giuridica ontologica del fatto causativo, è il momento nel quale si è estinto il reato stesso, non quello in cui l'estinzione è dichiarata né, a maggior ragione, quello in cui il danneggiato ha avuto notizia dell'estinzione.

Per la diversa soluzione in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ove il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato, estinto per amnistia, nel senso che il termine prescrizionale, allorché vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, decorre non dal provvedimento di clemenza, ma dalla data della sentenza di proscioglimento: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19741 del 27/09/2011 (Rv. 619351) (**allegato 7**); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9942 del 08/10/1998 (Rv. 519510) (**allegato 8**). Aggiungeva Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6049 del 17/06/1998 (Rv. 516553) (**allegato 9**) che la decorrenza del termine prescrizionale dalla data della sentenza di proscioglimento per amnistia, anziché da quella di entrata in vigore del decreto di clemenza, si verifica solamente in due ipotesi: quando vi sia stata, appunto, costituzione di parte civile nel processo penale, per l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, ovvero quando l'applicazione dell'amnistia non sia automatica, ma risultato di un apprezzamento di merito effettuato dal giudice penale. Si veda anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24808 del 24/11/2005 (Rv. 585580), per la quale, qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia estinto per amnistia, il termine di prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto concessivo di amnistia e non dal provvedimento del giudice che la dichiara, ancorché trattasi di amnistia rinunciabile

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13832 del 09/06/2010 (Rv. 613319) (**allegato 10**) (come già Cass. n. 8399 del 2001 Rv. 547595) specifica un'ulteriore deroga a tale ultimo principio, per l'ipotesi in cui l'applicazione dell'amnistia consegua ad una derubricazione dell'originaria imputazione, atteso che in tale ipotesi solo dal momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile può ritenersi dichiarata, con effetto definitivo, l'estinzione, sicché esclusivamente a partire da tale data inizia a decorrere il termine di cui all'art. 2947, terzo comma, cod. civ., avendo la parte danneggiata, precedentemente alla derubricazione, coerentemente fatto affidamento sulla conservazione dell'azione civile sulla base dell'originaria imputazione che le assicurava la salvaguardia del proprio diritto.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 872 del 17/01/2008 (Rv. 601457) (**allegato 11**), in ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, riconosceva alla costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale carattere permanente per tutta la durata del processo, tale da cessare unicamente alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara

l'estinzione, tranne che la stessa parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo.

3.- Gli effetti della morte dell'imputato sul rapporto processuale civile accessorio al processo penale.

Come ben evidenziato da Cass., Sez. Un., 18/11/2008, n. 27337, a differenza del sistema che era a fondamento del Codice Civile, retto dai principi cardine *dell'unitarietà della funzione giurisdizionale e della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, per evitare, nel superiore interesse della certezza del diritto, la possibilità di giudicati contraddittori (artt. 3 cod. proc. pen. e 295 cod. proc. civ.) e la marcata tendenza a spostare in sede penale l'accertamento del fatto che fosse anche fonte di responsabilità civile*), nel Codice di Procedura penale del 1988 “*si ricava che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unitarietà della giurisdizione, ... ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione*”, con la conseguenza che, “*tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti*”.

E' noto come il codice di procedura penale del 1988, pur ribadendo all'art. 76, comma 2°, il cosiddetto principio dell'immanenza (“la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo”), secondo quanto già disposto dall'art. 92 comma 1° cod. proc. pen. abrogato, ha evidentemente poi ridimensionato lo stesso, tant'è che si era subito affermato che, nel disciplinare i rapporti fra l'azione civile e quella penale, il legislatore del nuovo codice si fosse, in realtà, ispirato al criterio di “disincentivare il danneggiato dal far valere la sua pretesa nel processo penale” (si veda la Relazione al progetto preliminare, in G. CONSO-V. GREVI-G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. IV, *Il Progetto preliminare del 1988*, Padova, 1990 1391). Il legislatore del 1988 preferì collocare l'istituto dell'azione civile in un alveo assolutamente privatistico, come emerge dall'art. 538 comma 1°, cod. proc. pen., il quale esclude che il giudice decida sulla questione civile allorché proscioglie l'imputato. L'ispirazione normativa dominante appare quella di evitare che l'inserzione dell'azione civile crei complicazioni o intralci allo svolgimento del processo penale, sicché essa rimane dominata dal perseguimento di obiettivi d'economia processuale, privilegiandosi il valore della speditezza del giudizio penale rispetto a quelli propri della domanda del danneggiato costituito.

Con riferimento alla particolare fattispecie qui in esame, la giurisprudenza delle sezioni penali della S.C. ha allora sottolineato come debba considerarsi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che, per l'appunto, del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, al punto che la dichiarata l'estinzione

del reato per morte del reo concreta altresì la caducazione *ex lege* delle statuizioni civili già rese, senza neppure la necessità di un'apposita dichiarazione del giudice penale. Di recente, in tal senso, Cass. Sez. pen. 3, Ordinanza n. 5870 del 02/12/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 251981 (**allegato 12**), la quale, peraltro, richiamava la conforme Cass. Sez. pen. 4, Sentenza n. 58 del 08/11/2000 Ud. (dep. 09/01/2001) Rv. 219149 (**allegato 13**), le cui considerazioni meritano, tuttavia di essere richiamate, perché possono contribuire a dare soluzione anche al profilo rimesso alla sollecitata decisione delle Sezioni Unite.

L'art. 185 cod. pen. ("ogni reato che abbia cagionato un danno obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui") costituisce norma di carattere generale, che vale ad individuare la *causa petendi* che la legge abilita ad azionare a fini risarcitori, ossia il fatto (reato) generatore dell'obbligo risarcitorio, ed i soggetti passivamente legittimati; questa pretesa risarcitoria può essere azionata sia in sede civile, che in sede penale.

Rimangono, in ogni caso, profonde le differenze sotto il profilo processuale tra le due azioni esercitabili nelle distinte sedi: l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato dai principi che disciplinano il processo civile solo per quanto non espressamente derogato (basti pensare alle disposizioni relative alle formalità di proposizione dell'azione, di cui agli artt. 76 e ss. cod. proc. pen., ovvero ai criteri sulla legittimazione all'azione civile, *ex art. 74 cod. proc. pen.*).

Soprattutto, il rapporto risarcitorio civile, inserito nel processo penale, rivela una natura inevitabilmente accessoria al rapporto penale. Il nesso indefettibile che vivifica tale relazione di accessorietà è radicato nella qualità di imputato del destinatario della domanda e nella sua irrinunciabile presenza nel rapporto processuale penale, quale parte necessaria dello stesso: in sostanza, il rapporto processuale tra parte civile ed imputato è accessorio al rapporto processuale penale solo se (e finché) il secondo esiste ed a questo può accedere.

Così si spiega, ad esempio, l'art. 574 cod. proc. pen., che attribuisce il potere di impugnazione per gli interessi civili all'imputato, e non ai suoi eredi: norma che è derivazione del principio relativo alla legittimazione passiva all'azione, di cui all'indicato nell'art. 74, che la riconosce solo all'imputato e non anche ai suoi successori universali.

Se agli eredi si trasmette il rapporto civile facente capo al *de cuius*, agli stessi non devolve affatto il personalissimo rapporto processuale penale. Non risulta, nel sistema processuale penale, un fenomeno di successione nel lato passivo del rapporto civilistico inserito nel processo penale. Le regole relative alla successione (art. 110 cod. proc. civ.), all'interruzione (art. 299 e ss. cod. proc. civ.) e all'estinzione (artt. 307 e ss. cod. proc. civ.) del processo civile sono del tutto estranee al processo penale, nel quale l'imputato è insostituibile fisicamente e giuridicamente, tant'è che la esistenza in vita dello stesso costituisce un presupposto processuale della sentenza [Cass. Sez. 1 pen., Sentenza n. 442 del 23/02/1983 Cc. (dep. 27/05/1983) Rv. 159249; Cass. Sez. 6 pen., Sentenza n. 16812 del 25/09/1988 Ud. (dep. 30/11/1989) Rv. 182716].

Sicché, cessato ogni rapporto processuale nei confronti dell'imputato nel processo penale in seguito alla sua morte, viene a cessare anche quell'elemento di collegamento

che consentiva di far accedere a quello il rapporto processuale civile nei suoi confronti. Venuto meno il rapporto processuale (penale e civile) nei confronti dell'imputato deceduto, finisce di avere ogni giustificazione dogmatica pure l'effetto interruttivo permanente della prescrizione derivante dalla costituzione di parte civile: a seguito della morte dell'imputato, questi perde tale indefettibile qualità, e quindi la sua insostituibile legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria civilistica incidente nel giudizio penale, così come il danneggiato perde definitivamente con assoluta certezza la possibilità di ottenere nel processo penale il riconoscimento del proprio diritto *ex* art. 185 cod. pen. Dal momento della morte dell'imputato, con l'estinzione del rapporto processuale, si ripresenta lo stato di inerzia del titolare del diritto, che costituisce il fondamento dell'istituto della prescrizione. Con il venir meno di un presupposto processuale per la pronuncia di una sentenza affermativa della responsabilità da parte del giudice penale, non residuando neppure possibilità alcuna che il giudice penale possa comunque decidere sulla pretesa civile azionata in sede penale (non versandosi in alcuna delle ipotesi che l'art. 578 cod. proc. pen. offre al giudice penale di egualmente delibare e decidere sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo penale, pur quando non venga più in rilievo la pretesa punitiva dello Stato), non vi è motivo per continuare a tributare all'accessoria domanda proposta mediante la costituzione di parte civile l'effetto di carattere permanente garantito dal secondo comma dell'art. 2945 cod. civ.: essendo rimasto caducato nella sede penale, sin dalla morte del reo, il rapporto processuale civile, la relativa pretesa potrà e dovrà esser fatta valere da quella data nella sua propria sede civilistica, nella quale, ovviamente, l'erede del de cuius potrà far valere i propri diritti di difesa.

4.- Osservazioni conclusive.

Sulla base delle considerazioni svolte, potrebbe ritenersi tuttora ragionevole l'orientamento giurisprudenziale prevalente, per il quale la costituzione di parte civile, compiuta in un processo penale successivamente estintosi per morte dell'imputato, ha effetto interruttivo soltanto istantaneo, e non anche permanente, della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, con la conseguenza che la stessa (ri)comincia a decorrere dalla data della morte, e non dalla data della sentenza che dichiara l'estinzione del reato, e ciò perché:

1) la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione automatica sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale;

2) il rapporto risarcitorio civile, inserito nel processo penale mediante costituzione di parte civile (alla quale si riconosce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ.) è necessariamente accessorio al rapporto processuale penale, e si fonda in via esclusiva sull'assunzione della qualità di imputato in capo al destinatario della domanda civilistica, nonché sulla sua necessaria legittimazione passiva rispetto al duplice coordinato rapporto;

3) quando sia venuto meno il rapporto processuale (penale e civile) nei confronti dell'imputato deceduto, non ha più giustificazione nemmeno l'effetto interruttivo permanente della prescrizione derivante dalla costituzione di parte civile;

4) dal momento della morte del reo, e della contestuale caducazione del rapporto processuale tra parte civile ed imputato, è configurabile quello stato di inerzia del titolare del diritto, che costituisce il fondamento dell'istituto della prescrizione, poiché da quel momento la pretesa risarcitoria *ex art. 185 cod. pen* potrà e dovrà esser fatta valere da quella stessa data nella naturale sede civilistica nei confronti degli eredi del reo (con l'effetto revocatorio della costituzione di parte civile, previsto dall'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen.);

5) nessun dubbio si prospetta concretamente quanto all'utile conoscenza che il danneggiato possa avere della morte del reo, elevata a *dies a quo* della (ri)decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, atteso che il soggetto leso è tutelato dai diritti ad esso spettanti per effetto della partecipazione al processo penale nella qualità di parte civile, ciò sollecitandone un onere di diligenza;

6) a seguito della morte dell'imputato, la parte civile perde definitivamente con assoluta certezza la possibilità di ottenere nel giudizio penale il riconoscimento del proprio diritto, sicché non c'è motivo per giustificare ulteriormente l'effetto interruttivo permanente della prescrizione sino al passaggio in giudicato di una decisione dall'esito scontato.

(Red. Antonio Scarpa)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)

ALLEGATI:

- Allegato n. 1: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7058 del 28/07/1997 (Rv. 506316)
- Allegato n. 2: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13276 del 07/12/1999 (Rv. 531935)
- Allegato n. 3: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15511 del 06/12/2000 (Rv. 542502)
- Allegato n. 4: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 26/03/1990 (Rv. 466147)
- Allegato n. 5: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4665 del 08/11/1989 (Rv. 464097)
- Allegato n. 6: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25126 del 13/12/2010 (Rv. 615060)
- Allegato n. 7: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19741 del 27/09/2011 (Rv. 619351)
- Allegato n. 8: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9942 del 08/10/1998 (Rv. 519510)
- Allegato n. 9: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6049 del 17/06/1998 (Rv. 516553)
- Allegato n. 10: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13832 del 09/06/2010 (Rv. 613319)
- Allegato n. 11: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 872 del 17/01/2008 (Rv. 601457)
- Allegato n. 12: Cass. Sez. pen. 3, Ordinanza n. 5870 del 02/12/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) (Rv. 251981)
- Allegato n. 13: Cass. Sez. pen. 4, Sentenza n. 58 del 08/11/2000 Ud. (dep. 09/01/2001) (Rv. 219149)

Riferimenti giurisprudenziali essenziali

Per la tesi della decorrenza della prescrizione dalla morte del reo, e non dalla data della sentenza dichiarativa dell'estinzione, pure in caso di avvenuta costituzione di parte civile:

- Allegato n. 1: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7058 del 28/07/1997 (Rv. 506316)
- Allegato n. 2: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13276 del 07/12/1999 (Rv. 531935)
- Allegato n. 3: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15511 del 06/12/2000 (Rv. 542502)
- Allegato n. 4: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 26/03/1990 (Rv. 466147)
- Allegato n. 5: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4665 del 08/11/1989 (Rv. 464097)
- Allegato n. 6: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25126 del 13/12/2010 (Rv. 615060)

Per la tesi secondo cui, ove il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato, estinto per amnistia, il termine prescrizione, allorché vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, decorre non dal provvedimento di clemenza, ma dalla data della sentenza di proscioglimento:

- Allegato n. 8: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9942 del 08/10/1998 (Rv. 519510)
- Allegato n. 9: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6049 del 17/06/1998 (Rv. 516553)
- Allegato n. 10: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13832 del 09/06/2010 (Rv. 613319)

Per il riconoscimento dell'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile in ipotesi di estinzione del reato per prescrizione:

- Allegato n. 11: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 872 del 17/01/2008 (Rv. 601457)

Per la tesi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione immediata sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale:

- Allegato n. 12: Cass. Sez. pen. 3, Ordinanza n. 5870 del 02/12/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) (Rv. 251981)
- Allegato n. 13: Cass. Sez. pen. 4, Sentenza n. 58 del 08/11/2000 Ud. (dep. 09/01/2001) (Rv. 219149)